



Piano dell'offerta formativa

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
SCRUTINI FINALI**

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

ART.1

(Proposta di voto)

Per lo svolgimento degli scrutini finali, al termine delle lezioni, si prendono a riferimento i voti proposti, per ciascuna materia, dal docente titolare con **numeri interi** della scala di valutazione che va da 1 a 10.

Il docente della disciplina propone il proprio voto in base ad un giudizio motivato in base ai seguenti criteri:

- esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre;
- valutazione complessiva (vedi Verifiche e valutazioni) di impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
- valutazioni espresse al termine del trimestre e, nel caso di valutazioni negative, esito delle verifiche effettuate a seguito delle iniziative di sostegno e degli interventi di recupero attuati dalla scuola.

La proposta di voto, logicamente coerente con i criteri sopra riportati, deve essere presentata al Consiglio di Classe su una apposita scheda compilata dal docente.

ART. 2

(Adempimenti di carattere generale)

- Su tutte le deliberazioni da adottare in sede di scrutinio finale **non è ammesso astenersi** e ciascun docente curricolare o di sostegno esprime un solo voto anche se è titolare di più discipline. Quando su una decisione si verifica la parità dei voti prevale la parte con la quale ha votato il presidente.
- Se un insegnamento prevede la presenza contemporanea degli assistenti di lingua straniera e del docente titolare dell'insegnamento teorico, la valutazione finale deve essere espressa da due proposte di voto distinte che riguardino l'ambito di propria competenza didattica a meno che la proposta non sia unica perché già concordata dai due docenti. Nel caso di voti diversi decide a maggioranza il Consiglio di Classe. L'assistente di lingua straniera ha voto autonomo e deliberativo in tutte le decisioni del Consiglio di Classe.
- Anche gli insegnanti di Religione e di materie alternative partecipano a pieno titolo a tutte le deliberazioni del Consiglio di Classe relative agli allievi che si avvalgono del loro insegnamento, compresa l'attribuzione del credito scolastico. Soltanto nel caso di una deliberazione in cui il loro voto sia determinante per la non ammissione alla classe successiva nello scrutinio finale, o per l'ammissione alla classe successiva, nell'integrazione dello scrutinio finale, questo diviene un giudizio motivato da trascrivere a verbale.
- Nelle classi del triennio prima di iniziare le operazioni di scrutinio, il Consiglio di Classe deve fissare i criteri per la determinazione del credito scolastico. Tale determinazione, nell'ambito della banda di oscillazione fissata dalla media dei voti, esprime il grado di preparazione con riguardo al profitto, all'assiduità della frequenza, all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo attraverso le varie discipline compresa la Religione o le materie alternative, alla frequenza di attività integrative, all'acquisizione di crediti formativi (vedi ART. 8) .

ART. 3

(Lo scrutinio finale nelle classi non terminali)

Nello scrutinio finale **il Consiglio di Classe procede**

- a. al giudizio finale (pertanto le proposte di voto vengono deliberate dal C.d.C. diventando voti definitivi)
 - nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva (proposte di voto tutte sufficienti), anche a seguito degli interventi di recupero seguiti;
 - nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione, dopo aver valutato che l'alunno non possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico.
- b. A rinviare la formulazione del giudizio finale (pertanto le proposte di voto restano tali e, in quanto non oggetto di delibera, non diventano voti definitivi) nei confronti degli studenti che presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline, dopo aver valutato che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico:
 - mediante lo studio personale svolto autonomamente;
 - attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.In tale caso il Consiglio di Classe provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Pertanto alle classi non terminali lo scrutinio finale deve concludersi o con la deliberazione di **ammissione** (almeno SEI in ogni disciplina) o **non ammissione** alla classe successiva (alunni scrutinati) o **sospensione del giudizio** finale (alunni non scrutinati) secondo i criteri del successivo art. 5.

Nel caso di ammissione alla classe successiva la relativa delibera può essere complessiva, cioè riferita a tutti gli alunni che si trovano in questa condizione. Per l'Educazione Fisica si deve esprimere la valutazione numerica anche nel caso in cui l'alunno sia stato esonerato dalle attività pratiche in modo parziale o totale. In quest'ultimo caso la valutazione si baserà sulla sua partecipazione alle attività organizzative svolte in collaborazione con il docente. Il docente di religione/materia alternativa, per la valutazione del profitto non dà voto, ma esprime un giudizio (art. 309 del T.U. n°297/1994)

Nel caso di non ammissione il Consiglio di Classe, sul verbale, oltre a far riferimento ai criteri indicati al successivo art. 5 può riportare quanto ritiene utile ad una integrazione dei criteri.

Nel caso di sospensione del giudizio la scheda da consegnare alla famiglia, riguardante le materie insufficienti, oltre la proposta di voto deve riportare le parti del programma su cui sarà effettuata la verifica e la modalità di recupero, deliberata dal Consiglio di Classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, può prevedere verifiche scritte o scrittegrafiche e/o orali.

Sul tabellone dei voti:

5. nel caso di ammissione sono riportati tutti i voti deliberati (atti definitivi), il credito scolastico (solo per il triennio) e la dizione: **AMMESSO**;
6. nel caso di non ammissione sul tabellone dei voti è riportata solo la dizione: **NON AMMESSO**, e non i voti deliberati (atti definitivi);
7. nel caso di sospensione del giudizio è riportata solo la dizione: **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**, e non le proposte di voto (atti non definitivi).

ART. 4

(Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale)

Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di Classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate entro la fine dell'anno scolastico delibera l'integrazione dello scrutinio finale e ammette alla classe successiva gli alunni con esiti positivi in tutte le verifiche. Il Consiglio di Classe, secondo i criteri di cui al successivo art. 5, può ammettere alla classe

successiva alunni che, pur non presentando esiti positivi in tutte le verifiche effettuate, siano ritenuti in grado di raggiungere, nell'anno successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto di tutte le discipline.

ART. 5

(Criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale e per l'integrazione dello scrutinio finale)

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e almeno a carattere regionale o adesione a manifestazioni artistiche a livello nazionale;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
6. adesione a progetti di scambio (es. Intercultura).

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Nei confronti degli studenti che nello scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline il Consiglio di Classe valuta se l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico osservando i seguenti criteri:

1. si ritiene che il numero massimo di discipline insufficienti, affinché l'alunno possa avere il tempo di recuperare i debiti contratti entro la fine dell'anno scolastico, non debba essere superiore a quattro;
2. la valutazione deve essere fatta tenendo conto non solo del numero delle materie insufficienti, ma anche del loro grado di insufficienza, per cui a gradi di insufficienza più gravi deve corrispondere un numero di materie insufficienti minore di quattro;
3. in funzione del punto 2 il Consiglio di Classe prenderà in considerazione la somma delle valutazioni delle quattro discipline con le valutazioni più basse (compreso quindi le sufficienze) considerando la soglia di attenzione, per la non ammissione alla classe successiva, una somma minore di venti.

Eventuali deliberazioni non conformi ai precedenti criteri debbono essere motivate, in particolare per quanto riguarda il punto 3 si potrà tener conto:

- del tipo di verifica da effettuare (ad es. solo scritta, scritta/orale etc.) per la disciplina insufficiente
- di significativi miglioramenti o di eventuali peggioramenti (voto primo quadrimestre, verifica, valutazioni intermedie) durante il corso dell'anno, nella discipline con valutazione insufficiente;
- della quantità e della qualità delle lacune nelle discipline riportate nelle schede da consegnare alla famiglia, e per le quali l'alunno dovrà essere sottoposto a verifica;
- di quant'altro si ritenga utile a motivare una deliberazione in difformità dei criteri 1. 2. 3.

Integrazione allo scrutinio finale

Nei confronti degli studenti che nell'integrazione allo scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline sottoposte a verifica, il Consiglio di Classe valuta se l'alunno ha nel complesso raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, osservando i seguenti criteri:

- a. il grado di insufficienza riportato nella verifica di ogni disciplina non deve essere inferiore a quello dello scrutinio finale;
- b. il numero delle discipline con valutazione insufficiente deve essere inferiore a quello dello scrutinio finale;

c. le eventuali valutazioni insufficienti riportate non debbono essere inferiori al 4 (quattro).
Eventuali deliberazioni non conformi ai precedenti criteri debbono essere motivate.

ART. 6

(Lo scrutinio nelle classi terminali)

1. Nelle QUINTE classi la seduta dello scrutinio sarà dedicata ai seguenti adempimenti:
 - valutazione dei crediti formativi secondo le indicazioni del successivo art. 7;
 - ratifica dei voti proposti dai singoli docenti;
 - assegnazione del credito scolastico all'interno della fascia stabilita dalla media dei voti e secondo i criteri di cui al successivo art. 7;
 - in caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
2. Poiché saranno i voti a determinare la fascia entro la quale deve essere assegnato il credito scolastico, i docenti nell'assegnazione dei voti debbono utilizzare l'intera scala numerica. La diligenza, l'impegno, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo contribuiscono, insieme ai crediti formativi, alla determinazione del punteggio del credito scolastico, ma soltanto nell'intervallo della fascia suddetta.
3. L'alunno che ha frequentato successivamente al 14 marzo deve essere scrutinato anche in presenza di un elevato numero di assenze, comunque inferiore ai tre quarti delle lezioni previste dal suo curriculum di studio, e anche se il numero delle verifiche non ha la congruità stabilita dalla programmazione. Ai fini dell'ammissione all'esame, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

ART. 7

(L'attribuzione del credito scolastico)

- a. In tutte le classi del triennio, dopo l'approvazione dei voti, deve essere attribuito il credito scolastico nella corrispondenza con la media aritmetica dei voti stabilita dalle tabelle di seguito riportate per le varie classi. La parte decimale di tale media non determina alcun automatismo rispetto alla scelta del credito: saranno, invece, i motivi di apprezzamento del comportamento dell'alunno a far oscillare il suo valore all'interno della fascia.
- a. La tabella di riferimento per l'attribuzione del credito scolastico è la seguente:

media	III classe	IV classe	V classe
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

Il valore M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento,

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica. L'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa contribuiscono, insieme al riconoscimento di eventuali crediti formativi, all'assegnazione del massimo della fascia.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

ART. 8 (Il credito formativo)

Il Consiglio di Classe fissa i criteri di valutazione dei crediti formativi. Per favorire un apprezzabile grado di omogeneità tra i vari Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti fornisce le seguenti indicazioni:

La legge definisce il credito formativo in modo preciso: ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato. Pertanto dalla certificazione deve risultare che l'alunno ha acquisito alcune competenze che il Consiglio di Classe deve valutare coerenti con l'indirizzo di studi seguito.

La coerenza non viene citata in modo astratto, ma viene classificata dal legislatore secondo alcuni modi di realizzarsi:

- approfondimento di contenuti tematici del corso;
- ampliamento ed approfondimento di argomenti coerenti col piano di studi;
- concreta attuazione di tematiche trattate.

Occorre che l'esperienza per essere qualificata abbia fornito competenze accertate e di un certo spessore per cui è importante che le attestazioni, oltre a contenere la descrizione dell'esperienza, indichino anche se ed in quale modo è stata fatta la verifica delle competenze acquisite. Il Consiglio di Classe quindi per accettare e valutare il credito formativo deve rispettare i limiti che impone la legge, cioè il credito formativo deve:

- essere un'esperienza significativa fatta fuori dalla scuola;
- avere fornito competenze accertate;
- essere coerente tra corso di studio e contenuti dell'esperienza.

I crediti formativi non comportano aggiunte automatiche al punteggio del credito scolastico e non annullano l'effetto dei debiti formativi. Il credito formativo contribuisce, insieme ad altri parametri (diligenza, partecipazione al dialogo educativo, impegno, interesse culturale, ecc), alla determinazione del credito scolastico all'interno della fascia di punteggio corrispondente alla media dei voti. Di per sé non è un merito traducibile in punti. La documentazione deve pervenire alla Scuola entro il 15 maggio dell'a.s. in corso per disposizione di legge per cui non possono essere valutate le certificazioni prodotte oltre tale termine.

Gli ambiti ed i settori della società civile in cui si possono maturare le esperienze sono elencati dal D.M. 12. 11. 98 n. 452:

- le attività culturali
- le attività artistiche e ricreative
- la formazione professionale
- il lavoro
- l'ambiente
- il volontariato
- la solidarietà
- la cooperazione
- lo sport

Il Consiglio di Classe valuterà in modo autonomo la coerenza con l'indirizzo utilizzando le indicazioni del presente articolo.